

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio  
concernente l'adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale  
del 27 marzo 1969 sul commercio delle armi e delle munizioni  
nonchè la modificazione degli art. 1, 10 e 12 della legge sul commercio  
delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967

(del 25 aprile 1972)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Con decreto legislativo del 4 novembre 1946 il Cantone Ticino aderì al Concordato intercantonale sul commercio di armi e munizioni approvato dal Consiglio federale il 20 luglio 1944 (cfr. Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino, vol. X, lett. H e Ha).

Il motivo principale dell'adesione del Cantone Ticino al Concordato del 1944 risulta dal messaggio n. 292 del 4 giugno 1946 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio, confermato dal rapporto della Commissione della Legislazione del 25 luglio 1946 (cfr. Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale del 1946, pag. 13 e ss.), e risiede nella necessità di regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio della Confederazione il commercio delle armi e delle munizioni. Inoltre, con l'adesione al Concordato, si veniva a colmare una lacuna dell'ordinamento del nostro Cantone, nel quale non esisteva nessuna regolamentazione del commercio in esame.

Al Concordato del 1944 hanno aderito tutti i Cantoni. Le innovazioni principali del Concordato del 1944 consistevano nell'introduzione di un'autorizzazione (patente d'armaiuolo) per l'esercizio del commercio delle armi e munizioni e di un permesso di acquisto di armi.

In seguito il Cantone Ticino ha emanato una propria legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma (legge del 10 ottobre 1967; cfr. messaggio 15 marzo 1966 n. 1356 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio).

La legge del 1967 ha posto alcune restrizioni più rigorose, rispetto al Concordato del 1944, al commercio delle armi e delle munizioni: in particolare è stato sancito il divieto di vendita di armi, munizioni ed esplosivi a persone che non abbiano compiuto il ventesimo anno (art. 10) (Concordato; 18 anni) ed è stato prescritto il permesso di acquisto anche per la cessione tra privati (art. 16).

In tempi recenti è stata sentita, sul piano dei rapporti intercantionali, la necessità di portare alcune modificazioni al Concordato del 1944, sia al fine di adattarlo alle innovazioni tecniche intervenute negli ultimi venti anni nella produzione di armi, sia al fine di mettere a disposizione dei Cantoni un testo chiaro e moderno tendente all'unificazione del diritto svizzero in materia di commercio delle armi e delle munizioni. A questo fine, si è proceduto a modificare il Concordato del 1944. L'approvazione del Consiglio federale è stata concessa il 13 gennaio 1970.

Il nuovo Concordato non si discosta dal precedente per quanto riguarda gli art. 1, 3 e 4 che restano immutati, nonchè gli art. 9, 10 e 11, i quali riproducono gli art. 8, 9 e 10 del vecchio Concordato. Solo sei articoli risultano modificati o nuovi rispetto al Concordato del 1944.

Qui di seguito esamineremo brevemente le diverse disposizioni del nuovo testo che si discostano dal vecchio Concordato.

Nell'art. 2 cpv. 1 si è voluta introdurre una classificazione più chiara delle varie armi per le quali è richiesto il permesso di acquisto di armi: in partico-

lare si è specificato che le armi in questione debbono poter essere maneggiate con una mano sola.

Il cpv. 2 dell'art. 2 equipara alle armi del primo capoverso quegli ordigni o bombe (« sprays » secondo la terminologia inglese) che presentano un carattere di pericolo.

Per quanto concerne le armi antiche, esse non sono prese in considerazione dal Concordato, in quanto oggetti di antiquariato: analogamente dispone il nostro Regolamento d'applicazione della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 18 giugno 1968 al suo art. 4. Diverso il caso delle copie di armi antiche che sono adattate ai modelli di armi attuali: esse infatti cadono sotto le disposizioni dell'art. 2 cpv. 1 del Concordato.

L'art. 5 è identico all'art. 5 del Concordato del 1944, salvo l'aggiunta della lett. k), con la quale il permesso di acquisto è rifiutato a persone di cui è lecito supporre che potrebbero servirsi delle armi per comportarsi in modo pericoloso per sé o altri.

L'art. 6 è stato semplicemente armonizzato con il testo dell'art. 2, nel senso che il controllo delle vendite deve estendersi a tutte le armi indicate dall'art. 2.

L'art. 7 è nuovo rispetto al Concordato del 1944: con esso si intende tutelare più efficacemente la gioventù, limitando la vendita di munizioni ai minori di anni 18.

L'art. 8 (art. 7 del Concordato del 1944) è stato completato con la estensione del divieto assoluto di vendita ai coltelli automatici che possono essere maneggiati con una sola mano. In proposito si può osservare che tali coltelli vengono usati in alcuni sport (caccia, pesca); tuttavia riteniamo che i coltelli a guaina offrano gli stessi vantaggi pratici per gli sportivi. In realtà lo scopo vero dei coltelli automatici è quello di unire il vantaggio di poter essere maneggiati con una mano sola a quello di poter essere portati sulla persona nascostamente e senza ingombro; non è necessario ricordare che in questi ultimi anni diversi atti di violenza sono stati commessi per mezzo di questi coltelli.

Inoltre il cpv. 2 prevede la possibilità di deroghe.

L'art. 12 (nuovo) è stato introdotto al fine di favorire l'applicazione d'un solo e unico Concordato sul territorio dei Cantoni concordatari: esso stabilisce che l'adesione al nuovo Concordato implica la rinuncia al Concordato del 20 luglio 1944.

L'art. 12 non fa cenno tuttavia della futura regolamentazione dei rapporti fra i Cantoni che abbiano aderito al nuovo Concordato e i Cantoni che non abbiano aderito. Tale situazione si verificherà senz'altro almeno durante il primo periodo, finchè tutti i Cantoni non abbiano aderito.

La questione riveste particolare importanza, poichè se i Cantoni che non aderissero al nuovo Concordato dovessero venire ad essere sciolti anche dal vecchio, i commercianti residenti nei Cantoni concordatari si verrebbero a trovare in una posizione sfavorevole rispetto a quelli residenti in Cantoni che non abbiano aderito al nuovo Concordato.

L'art. 12 citato deve essere tuttavia interpretato nel senso che l'adesione al nuovo Concordato comporta l'estinzione del vecchio Concordato solo nei confronti degli altri Cantoni che aderiscono al nuovo accordo. I rapporti con i Cantoni che non abbiano ancora aderito a quest'ultimo continuano ad essere regolati dal vecchio Concordato. Non sussiste pertanto il pericolo di un danno per i commercianti residenti in un Cantone che aderisce al nuovo Concordato.

Tale interpretazione è del tutto conforme alle norme che regolano i rapporti tra Cantoni: un accordo tra Cantoni può essere estinto solo mediante una manifestazione concordante di volontà dei vari Cantoni (mutuo dissenso).

Sarebbe assurdo pensare che un Cantone possa, con una manifestazione di volontà unilaterale, estinguere un rapporto bilaterale. Il recesso unilaterale è ammesso solo qualora il Concordato medesimo lo preveda.

L'art. 12 citato deve dunque essere inteso nel senso che l'adesione al nuovo Concordato costituisce una delle manifestazioni di volontà necessarie ad estin-

guere il vecchio Concordato; l'estinzione avviene solo quando tale manifestazione di volontà si incontra con quella concordante di un altro Cantone, e solo per quanto concerne i rapporti fra i due Cantoni in questione. In conclusione l'art. 12 non fa che ribadire un principio comune del diritto intercantonale, secondo il quale l'adesione ad un nuovo Concordato che sostituisca un accordo precedente rappresenta una tacita manifestazione della volontà di abrogare quest'ultimo.

Va infine ricordato che il Concordato prevede che « sono riservate le disposizioni federali e le prescrizioni più restrittive emanate dai Cantoni » (art. 10 del nuovo Concordato, art. 9 del vecchio Concordato). Questa disposizione è particolarmente importante per quanto concerne il Cantone Ticino, in quanto la legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967 prevede alcune disposizioni più restrittive rispetto al testo del Concordato, disposizioni che ricordiamo brevemente:

- l'art. 10 della legge pone il divieto assoluto di vendita « di armi, munizioni ed esplosivi di qualsiasi natura a persone che non abbiano compiuto il ventesimo anno », in consonanza con la legge sulla caccia; l'art. 5 del Concordato stabilisce invece che il permesso di acquisto di armi sarà rifiutato ai minori di 18 anni;
- l'art. 16 della legge dispone che l'autorizzazione di acquisto è necessaria, per quanto concerne le armi corte da fuoco, anche per il trapasso, a qualsiasi titolo, « tra privati »; l'art. 2 del Concordato richiede il permesso di acquisto solo per il commercio professionale.

Il regolamento d'applicazione della legge citata del 18 giugno 1968 stabilisce, all'art. 30 cpv. 2, che la tenuta di un registro è obbligatoria anche per il commerciante di quelle armi la cui vendita non è subordinata a patente (pugnali, stilette fissi e articolati); l'art. 6 cpv. 2 del Concordato richiede il controllo delle vendite solo per le armi per cui è necessario un permesso di acquisto di armi.

In conclusione l'adesione appare opportuna ed auspicabile dal punto di vista della collaborazione intercantonale e dell'armonizzazione degli ordinamenti cantonali in materia di commercio di armi e munizioni, e non pregiudizievole dal punto di vista della salvaguardia degli interessi dei settori interessati. Proponiamo pertanto di aderire al nuovo Concordato e, a questo scopo, di adottare l'allegato decreto esecutivo. Nel contempo sottoponiamo le modificazioni che è indispensabile apportare alla legge del 10 ottobre 1967 sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma: trattasi, in sostanza, unicamente di adeguare alcuni articoli della legge al testo del nuovo Concordato.

Le modificazioni concernono gli articoli 1 cpv. 1, 10 e 12 cpv. 2 della legge.

*Art. 1 cpv. 1:* le lettere a) e b) di cui al suo cpv. 1 concernono le armi contemplate dall'art. 2 del Concordato del 1944. L'art. 2 del Concordato recente non dice nulla di nuovo circa le armi corte da fuoco ma amplia, per il resto, l'oggetto del vecchio art. 2, includendo nelle armi il cui acquisto è subordinato a un permesso tutte « le altre armi utilizzate con una sola mano » (fra cui, come prima, figurano quelle con cui si lanciano gas) che, in appresso, elenca e definisce dettagliatamente.

Occorre pertanto modificare il cpv. 1 lett. b) al fine di armonizzarlo con questo cambiamento.

*Art. 10:* innanzitutto, al posto di « lettera i) » va messo « lettera k) » (vedasi nuova classificazione dell'art. 5 del Concordato). L'art. 18 del Concordato prevede, poi, che « agli adolescenti sotto i 18 anni possono essere consegnate munizioni soltanto se queste ultime vengono fatte esplodere immediatamente e sotto controllo ». Questa disposizione è nuova rispetto al Concordato precedente. Repetiamo che l'eccezione fatta a favore degli adolescenti sotto i 18 anni non si giustifichi nell'ambito della nostra legge e che pertanto sia opportuno, in virtù della facoltà concessa dall'art. 10 del Concordato, proibire anche la consegna — a non importa quali condizioni e non importa in quali circostanze — di munizioni a persone che non abbiano compiuto vent'anni.

*Art. 12 cpv. 2:* l'art. 8 cpv. 1 del Concordato attuale (e così pure l'art. 7 del precedente) concernono non soltanto la vendita ma altresì l'acquisto. L'art. 10 della legge parla però, inspiegabilmente, soltanto di vendita. E' vero che ciò, in fondo, non costituendo l'art. 10 una disposizione più restrittiva (se mai è l'opposto), non cambia nulla in realtà: che fa stato è il Concordato senza che sia necessario riportare testualmente le sue disposizioni nella legge cantonale. Tuttavia, dal momento che in questa legge si è giudicato opportuno specificare, con le stesse parole usate dal Concordato, che la vendita delle armi di cui all'art. 7 cpv. 1 (nuovo Concordato art. 8) è proibita, la chiarezza e la preoccupazione di evitare inutili confusioni o equivoci esigono che si menzioni espressamente anche l'acquisto.

L'articolo deve poi essere completato con l'aggiunta contenuta nell'art. 8 cpv. 1 del Concordato («... e di coltelli a molla o a scatto, utilizzati con una sola mano, ...»).

Rammentiamo per terminare che finora hanno aderito al Concordato i Cantoni seguenti: Lucerna, Svitto, Sottoselva, Soletta, Grigioni, Vallese, Sopraselva, Appenzello Esterno e San Gallo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:

A. Righetti

p. o. Il Cancelliere:

A. Crivelli

Disegno di

**DECRETO LEGISLATIVO**  
circa l'adesione al Concordato intercantonale del 27 marzo 1969  
sul commercio delle armi e delle munizioni

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 25 aprile 1972 n. 1824 del Consiglio di Stato,

*decreta:*

*Art. 1.* — E' data l'adesione al Concordato del 27 marzo 1969 sul commercio delle armi e delle munizioni, approvato dal Consiglio federale il 13 gennaio 1970, e ne è ordinata la pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi e decreti.

*Art. 2.* — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

## LEGGE

concernente la modificazione della legge sul commercio delle armi e delle munizioni del 10 ottobre 1967

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 25 aprile 1972 n. 1824 del Consiglio di Stato,

*decreta:*

### Art. 1

Gli art. 1 cpv. 1, 10 e 12 cpv. 2 della legge sul commercio delle armi e delle munizioni del 10 ottobre 1967 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

*Art. 1 cpv. 1.* — Sono considerate armi agli effetti della presente legge:

- a) armi corte da fuoco di qualsiasi tipo, forma e calibro;
- b) altre armi utilizzate con una sola mano elencate dall'art. 2 del Concordato;
- c) fucili e carabine;
- d) fucili da caccia a palla o a pallini;
- e) flobert e altre armi da salotto o da sport;
- f) pugnali e stilette (fissi e articolati);
- g) sfollagente (matraques);
- h) tirapugni;
- i) materie esplosive, gas, ecc.;
- l) altri oggetti e apparecchi destinati per loro natura a recare offesa alle persone.

1. Norme generali  
a) definizione

*Art. 10.* — E' proibita la vendita e la consegna di armi, munizioni ed esplosivi di qualsiasi natura a persone che non abbiano compiuto il ventesimo anno, nonchè alle persone designate dalla lettera b) alla lettera k) dell'art. 5 del Concordato.

3. Divieti  
a) vendita e consegna a determinate persone

*Art. 12 cpv. 2.* — Sono pure proibiti l'acquisto e la vendita di pistole mitragliatrici, di mitragliatrici e di armi da fuoco a foglia d'oggetto ad uso inoffensivo nonchè di coltelli a molla e a scatto, utilizzati con una sola mano, riservata l'autorizzazione speciale del Dipartimento a norma dell'art. 8 cpv. II del Concordato.

c) altri divieti

### Art. 2

#### ENTRATA IN VIGORE

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

## CONCORDATO

### sul commercio di armi e di munizioni

Approvato dal Consiglio federale il 13 gennaio 1970

#### Art. 1

##### Patente di armaiuolo

Chiunque esercita professionalmente il commercio di armi o di munizioni deve possedere un'autorizzazione (patente d'armaiuolo), rilasciata dall'Autorità competente del Cantone in cui egli ha il suo domicilio d'affari.

La patente può essere concessa soltanto a persone che godono di buona reputazione e possiedono le conoscenze professionali richieste.

E' proibita la vendita di armi o di munizioni nelle fiere e nei mercati, come pure per mezzo di merciaiuoli ambulanti o di venditori occasionali.

#### Art. 2

##### Permesso di acquisto di armi

Le armi corte da fuoco e le altre armi utilizzate con una sola mano, con le quali si sparano proiettili solidi, si lanciano gas o altre materie irritanti, possono essere vendute professionalmente soltanto verso consegna anticipata di un permesso d'acquisto di armi, firmato dall'acquirente.

Sono considerate armi secondo il capoverso 1 anche gli apparecchi, utilizzabili con una sola mano, che, lanciando, spruzzando verso l'obiettivo, o polverizzando materie irritanti di ogni natura, pregiudicano la forza di resistenza o la salute umana e che sono offerti per essere impiegati come armi o come mezzi di autoprotezione.

#### Art. 3

Il permesso d'acquisto di armi è rilasciato dall'Autorità competente, del Cantone di domicilio dell'acquirente ed è valido per il territorio di tutti i Cantoni che aderiscono al Concordato.

Se l'acquirente non abita in un Cantone concordatario, il permesso d'acquisto di armi può essere sostituito da una dichiarazione dell'Autorità competente, dalla quale risulti che non sussiste alcuno degli impedimenti menzionati nell'art. 5.

#### Art. 4

Il permesso d'acquisto di armi è valido per tre mesi.

#### Art. 5

Il permesso d'acquisto di armi è negato :

- a) agli adolescenti sotto i 18 anni ;
- b) agli alienati e ai deboli di mente ;
- c) agli interdetti (art. 369 a 372 del CC) ;
- d) ai bevitori abituali sottoposti al patronato ;
- e) alle persone colpite dal divieto di frequentare osterie ;
- f) alle persone obbligate a fornire una cauzione preventiva (articolo 57 del CP) ;
- g) alle persone che sono state condannate da un'Autorità giudiziaria per atti che dimostrano un carattere violento o pericoloso, in quanto l'iscrizione nel casellario giudiziale non sia cancellata (art. 41 e 80 del CP) ;

- h) alle persone le quali, per altri delitti, sono state più volte condannate da un'Autorità giudiziaria alla detenzione o alla reclusione, fintanto che l'iscrizione del casellario giudiziale non sia stata cancellata (art. 41 e 80 del CP);
  - i) alle persone private dei diritti civici mediante giudizio penale (art. 52 del CP);
  - k) alle persone delle quali vi è motivo di ritenere che mediante l'uso d'armi possano mettere in pericolo la propria o l'altrui incolumità.
- L'Autorità cantonale di vigilanza può consentire eccezioni.

*Art. 6*

Gli armaiuoli hanno l'obbligo di conservare ordinatamente i permessi d'acquisto di armi.

**Registro delle vendite**

Essi devono inoltre tenere un registro di tutte le vendite di armi, giusta l'articolo 2, dal quale risultino la data della vendita, i dati personali esatti dell'acquirente, la data del permesso d'acquisto e l'Autorità di rilascio, come pure il genere dell'arma venduta e il numero di controllo della fabbrica.

Gli organi di polizia possono in ogni momento prendere visione del registro e dei permessi d'acquisto.

*Art. 7*

Agli adolescenti sotto i 18 anni possono essere consegnate munizioni soltanto se quest'ultime vengono fatte esplodere immediatamente e sotto controllo.

**Munizioni**

*Art. 8*

L'acquisto e la vendita di pistole mitragliatrici, di mitragliatrici, di armi da tiro a foggia d'oggetto d'uso inoffensivo e di coltelli a molla o a scatto, utilizzati con una sola mano, sono proibiti nel territorio dei Cantoni concordatari.

**Proibizione di vendita**

Per derogare a questa disposizione è necessaria l'autorizzazione della competente Autorità di sorveglianza del Cantone di domicilio dell'acquirente e del Cantone in cui il venditore ha il suo domicilio d'affari.

*Art. 9*

I Cantoni designano le Autorità incaricate di applicare il presente concordato.

**Competenza**

*Art. 10*

Sono riservate le disposizioni federali e le prescrizioni più restrittive emanate dai Cantoni.

**Riserva d'altre disposizioni**

*Art. 11*

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente Concordato sarà punito con l'arresto o la multa.

Anche la negligenza è punibile.

Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale svizzero.

**Disposizioni penali**

*Art. 12*

Il Cantone che aderisce al presente Concordato cessa di far parte del Concordato del 20 luglio 1944<sup>1)</sup> sul commercio di armi e di munizioni.

<sup>1)</sup> CS 5 655.

